

ECC.MO TAR LOMBARDIA

MILANO

Ricorso

della Società **APRICA S.p.A.** (c.f. e p.iva 00802250175), con sede legale in Brescia (BS), Via Lamarmora 230, 25124., in persona del legale rappresentante p.t. e Amministratore delegato Filippo Agazzi, rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce, dall'Avv. Daniela Anselmi (C.F.: NSLDNL61C49D969R; PEC daniela.anselmi@ordineavvgenova.it; fax: 010 8979260) dall'Avv. Giulio Bertone (C.F.: BRTGLI70S16D969P; PEC: giulio.bertone@ordineavvgenova.it; fax 0108979260) e dall'Avv. Federico Smerchinich (C.F. SMRFRC91P12A271M; PEC federico.smerchinich@ordineavvgenova.it fax: 010 8979260) ,ed elettivamente domiciliata presso i loro domicili digitali daniela.anselmi@ordineavvgenova.it, giulio.bertone@ordineavvgenova.it, federico.smerchinich@ordineavvgenova.it e presso il loro studio in Genova in via Corsica n. 19/10,

contro

il Comune di Lodi, in persona del Sindaco legale rappresentante p.t.,

e nei confronti

del Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, difeso ex lege dall'Avvocatura di Stato

del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, in persona del Ministro pro tempore, difeso ex lege dall'Avvocatura di Stato

del Ministero della Salute, in persona del Ministro pro tempore, difeso ex lege dall'Avvocatura di Stato

per l'annullamento

- del Bando Prot. n° 46027 del 29/06/2026 Cat. 06 Cl. 8 f. 2026/10 PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS. 36/2023, IN MODALITÀ MULTILOTTO, PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA PER IL COMUNE DI LODI, ESPLETATA TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA

SINTEL CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA SULLA BASE DEL MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ/PREZZO, AI SENSI DELL'ART. 108 DEL D.LGS. 36/2023. DISCIPLINARE DI GARA EUROPEA. CUP: E19I25000410007- CIG: BC36446AB8 LOT-0001 BC36447B8B LOT-0002 BC36448C5E LOT-0003

- del Disciplinare della PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS. 36/2023, IN MODALITÀ MULTILOTTO, PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA PER IL COMUNE DI LODI, ESPLETATA TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA SINTE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA SULLA BASE DEL MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ/PREZZO, AI SENSI DELL'ART. 108 DEL D.LGS. 36/2023. DISCIPLINARE DI GARA EUROPEA.

- dell'ALLEGATO: SCHEDA CRITERI E SOTTOCRITERI PER OFFERTA TECNICA LOTTO 1

- dell'ALLEGATO: SCHEDA CRITERI E SOTTOCRITERI PER OFFERTA TECNICA LOTTO 2

- dell'ALLEGATO: SCHEDA CRITERI E SOTTOCRITERI PER OFFERTA TECNICA LOTTO 3

- del Capitolato speciale d'Appalto Lotto 1

- dell'Allegato 1 al CSA - Relazione tecnica e stima economica Lotto 1

- dell'Allegato 2 al CSA - Capitolato Tecnico Lotto 1

- dell'Allegato 3 al CSA - Elenco del personale Lotto 1

- dell'Allegato 4 al CSA - Duvri preliminare Lotto 1

- dell'Allegato 5 al CSA - Elenco prezzi unitari Lotto 1

- dello schema di contratto Lotto 1

- del Capitolato speciale d'Appalto Lotto 2 e 3

- dell'Allegato 1 al CSA - Relazione Generale e stima economica Lotto 2 e 3

- dell'Allegato 2 al CSA - Capitolato Tecnico Lotto 2 e 3

- dell'Allegato 3 al CSA - Duvri preliminare Lotto 2 e 3

- Schema contratto Lotto 2 e 3
- Allegato I Patto-di-integritàcontratti-pubblici-regionali_signed-1
- Determinazione dirigenziale n. 695 in data 28.06.2026
- Deliberazione di Giunta Comunale di Lodi n. 112 in data 25.06.2026 ad oggetto:
APPROVAZIONE PROGETTO RELATIVO AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI
RIFIUTI URBANI E SERVIZI ACCESSORI DI PULIZIA. CUP E19I25000410007
- di ogni altro atto presupposto, conseguente, collegato o comunque connesso;

**

FATTO

Premessa. Il presente ricorso viene proposto avverso gli atti che hanno dato avvio alla procedura di gara multilotto per i servizi di igiene urbana per il Comune di Lodi. Questa gara viene avviata dopo che il TAR Lombardia, con sentenza n. 4292 del 30.12.2025, ha respinto il ricorso di APRICA avverso gli atti comunali con cui era stato dichiarato cessato il contratto di servizio tra il Comune di Lodi e APRICA. Dato che APRICA ha proposto appello avverso la predetta sentenza con ricorso iscritto al R.G. 1166/2026 del Consiglio di Stato (**All. A**), il presente ricorso è avanzato in via cautelativa, al fine di evitare pronunce di improcedibilità relativamente all'appello proposto.

- 1.** Stando ai fatti, Aprica S.p.A. è la società del Gruppo A2A che gestisce il servizio igiene urbana in molti comuni italiani, tra cui il Comune di Lodi. Il contratto sottoscritto con il Comune di Lodi ha scadenza al 2031.
- 2.** Tale contratto è stato dichiarato cessato d'ufficio, con atti che sono stati oggetto di un contenzioso, tutt'ora pendente al Consiglio di Stato, come già premesso.
- 3.** Ciò nonostante, il Comune ha avviato le procedure per la gara di affidamento del servizio di igiene urbana, dando esecuzione alla sentenza del TAR Lombardia citata in premessa e confermando la tesi espressa negli atti oggetto del ricorso di primo grado per cui il contratto di servizio tra il Comune di Lodi e APRICA sarebbe cessato ben prima della scadenza contrattuale prevista per il 2031.

Difatti, la determina di approvazione della procedura di gara ha premesso e richiamato la determinazione n. 578/2024 con cui il Comune di Lodi ha determinato ipso iure la cessazione del contratto del servizio di igiene urbana a favore della società ricorrente.

4. APRICA, pur partecipando alla gara con le opportune riserve, impugna gli atti di questa procedura perché è fondamentalmente basata su presupposti errati – la cessazione del contratto di servizio di APRICA – che sono stati riaffermati nell’atto di appello ora pendente. In altre parole, il Comune non poteva dichiarare cessato il contratto per il servizio svolto da APRICA.

Ma andiamo con ordine.

5. Partendo dalle origini, con delibera del Consiglio Comunale di Lodi n. 26 del 16.02.1999, era stata costituita la società pubblica ASTEM S.p.A., divenuta affidataria del servizio igiene urbana nel Comune di Lodi con contratto approvato dal Consiglio Comunale di Lodi con delibera n. 87 del 4.05.2001 (**doc. 1**).

Il contratto prevedeva una durata di 30 anni, sino al 2031.

6. Nel frattempo, bisogna considerare che era esistente anche la società Linea Gestioni che nel 2008 era stata aggregata a LGH per unire le gestioni di diversi territori sotto la stessa holding: cioè LGH che, di conseguenza, aveva anche il controllo del servizio.

7. LGH è la società totalmente pubblica, partecipata dal Comune di Lodi assieme ad altri Comuni tramite le rispettive società pubbliche, che nel 2013 è divenuta quotata.

8. A decorrere dal 1.07.2015 la società ASTEM S.p.A. è stata scissa a favore di due società beneficiarie aventi medesimo oggetto sociale, ma diversa localizzazione territoriale: Linea Gestioni s.r.l. e A.E.M. Gestioni s.r.l.

Nell’ambito di questa scissione, il servizio disposto nel 1999 dal Comune di Lodi è naturalmente confluito nella società beneficiaria Linea Gestioni s.r.l. e, quindi, nella holding LGH. La sua quotazione non è dipesa da acquisizione di controllo esterno

da parte di società quotate, ma da un'evoluzione della LGH stessa che ha fatto ricorso al mercato dei titoli finanziari quotati.

9. Ad agosto 2016, A2A S.p.A. (società quotata) acquista il controllo di LGH S.p.A. (anch'essa società quotata) e, quindi, indirettamente, anche di Linea Gestioni. Tale operazione societaria non ha comportato l'applicazione dell'art. 34 comma 22 d.l. n. 179/2012 essendo entrambe le società già quotate.

10. Il Comune di Lodi, chiamato a pronunciarsi sull'applicabilità dell'art. 34 comma 22 d.l. n. 179/2012 al servizio rifiuti assicurato da Linea Gestioni, con delibera n. 18 del 22.03.2019 (**doc. 2**) mai annullata in autotutela, ha espressamente escluso l'applicabilità della predetta norma, in quanto la vicenda era estranea alla sua alea normativa: Linea Gestioni, già prima di passare sotto il controllo di A2A, era già quotata in borsa essendo controllata da LGH, già a sua volta società quotata. In particolare, con la menzionata delibera 18/2019, il Consiglio Comunale ha affermato espressamente che non è applicabile in questo caso l'art. 34 comma 22 d.l. n. 179/2012, perché detta norma, anche nella sua versione modificata nel 2015, non riguarda i casi in cui le società siano divenute quotate prima dell'entrata in vigore della modifica predetta (18.08.2015).

11. A seguito di esigenze di riorganizzazione societaria interna al Gruppo A2A, dal 31.12.2023 la società Linea Gestioni è stata fusa per incorporazione in APRICA, anch'essa società del Gruppo A2A da data antecedente la quotazione, avvenuta nel 2002, in pieno possesso di tutti i requisiti per lo svolgimento del servizio.

Sintetizzando, APRICA svolge il servizio a favore del Comune di Lodi in continuità rispetto a Linea Gestioni e ASTEM.

12. Il Comune di Lodi ha confermato l'efficacia dell'affidamento a Linea Gestioni prima, e ad APRICA poi, anche con le successive delibere (**docc. 3, 4, 5, 6 e 7**).

13. Tuttavia, mentre da una parte il Comune di Lodi prendeva atto dell'avvenuta incorporazione e accertava la conservazione dei requisiti soggettivi in capo all'incorporante, impegnando denaro pubblico per il servizio rifiuti svolto da APRICA, dall'altra parte lo stesso Comune avviava un procedimento volto

all'asserito accertamento retroattivo della cessazione dell'affidamento del servizio alla stessa APRICA (**doc. 8**).

Si fa notare che lo stesso Ufficio dell'ente ha agito in maniera diametralmente opposta: da una parte ha legittimato il contratto di servizio con APRICA, dall'altra ha avviato il procedimento per dichiararlo cessato retroattivamente.

14. Infatti, con comunicazione di avvio del 22.01.2024 (**doc. 8**), il Comune, tramite lo stesso dirigente che ha preso atto dell'incorporazione e che, di lì a poco, avrebbe approvato gli impegni di spesa, ha dato inizio ad un procedimento per la cessazione dell'affidamento ad APRICA del servizio di igiene urbana, in asserita applicazione dell'art. 34 comma 22 del D.L. 179/2021, convertito con L. n. 221/2012, come integrato dall'[art. 8, comma 1, L. 29 luglio 2015, n. 115](#).

15. In data 19.02.2024, APRICA provvedeva a trasmettere al Comune di Lodi le proprie deduzioni (**doc. 9**), spiegando che nessuna normativa fosse ostativa alla prosecuzione del servizio e chiedendo la trasmissione del parere del segretario generale del Comune di Lodi, richiamato nella comunicazione di avvio.

Il predetto parere (**doc. 10**) veniva trasmesso il 27.02.2024 e, dallo stesso, si può comprendere come non vi sia alcuna motivazione giuridica che possa suffragare la scelta di far cessare il contratto ad 8 anni di distanza dall'operazione di aggregazione intervenuta tra A2A e L.G.H.

16. Nonostante la precarietà degli atti comunali, in data 06.06.2024 il Comune di Lodi ha trasmesso l'atto conclusivo del procedimento nel quale, senza alcuna motivazione espressa, ha dichiarato di prendere atto della cessazione al 31.12.2018 del contratto di servizio stipulato nel 2001 (così come, invece, in altre delibere aveva dichiarato di prendere atto che il contratto di servizio fosse efficace e proseguisse fino alla sua scadenza); ha demandato all'Amministrazione comunale l'espressione dell'indirizzo in merito alle modalità di affidamento del servizio di igiene urbana tra quelle previste dal D.lgs. 36/2023 (con ulteriore ennesima violazione normativa dato che il riferimento avrebbe dovuto essere al D.Lgs. 201/2022 che assegna in materia al Consiglio Comunale competenze esclusive); ha

previsto che dovrà essere predisposta dal Comune di Lodi idonea ordinanza sindacale ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. 152/2006, relativa alla prosecuzione dell'incarico per il servizio di igiene urbana da parte di APRICA S.p.A., per consentire l'espletamento delle procedure necessarie ad affidare il servizio in esame ai sensi del D.Lgs. 36/2023 (**doc. 11**).

17. A questo punto, APRICA ha proposto ricorso al TAR. Senonché, il Comune di Lodi, per dare efficacia alla sua decisione di far cessare il servizio e organizzare un diverso modello di affidamento, ha adottato una prima ordinanza contingibile e urgente l'1.07.2024 e una seconda ordinanza contingibile e urgente il 30.12.2024 per far proseguire per 12 mesi il servizio con APRICA (6 mesi ogni ordinanza). APRICA ha impugnato con motivi aggiunti entrambe queste ordinanze in quanto si basavano sul presupposto che il contratto di servizio fosse stato dichiarato cessato. Per comprendere meglio la vicenda occorre ripartire dalla storia fattuale delle evoluzioni societarie e contrattuali sin dal 1999; dalla lettura di tale storia, infatti, è possibile evincere che sia la determina del Comune di Lodi, sia la sentenza qui impugnata, hanno travisato un fatto centrale ai fini della soluzione della presente questione: il contratto di servizio a favore di APRICA deve essere sottratto all'applicazione dell'art. 34 comma 22 d.l. n. 179/2012 in quanto la società affidataria del servizio originario – totalmente pubblica – è essa stessa quotata nel 2013 e nessuna operazione societaria con privati ha mutato la natura della stessa. La norma invece, come modificata nel 2015, intende sanzionare la quotazione derivata tramite acquisizione di controllo *societario* **“in assenza di procedure conformi ai principi e alle disposizioni dell'Unione europea applicabili allo specifico affidamento”**.

18. Il 10.06.2025, il Comune di Lodi ha approvato una determina per organizzare una procedura di gara pubblica (**doc. 12**) e, nelle more, ha affidato direttamente ad APRICA la gestione dello stesso servizio. Atti prudenzialmente impugnati con i quarti motivi aggiunti dall'appellante.

19. Questa continua assunzione di atti da parte del Comune di Lodi ha comportato un continuo rinvio delle udienze davanti al TAR, sino alla discussione del 12.11.2025.

20. Con sentenza del 30.12.2025 n. 4292, notificata l'8.01.2026, il TAR Lombardia Milano ha respinto il ricorso, senza minimamente considerare che il Comune per anni ha legittimato e autorizzato espressamente la prosecuzione del servizio escludendo l'applicazione dell'art. 34 comma 22 d.l. n. 179/2012, e senza valorizzare che l'operazione di aggregazione oggetto di interesse era avvenuta tra società quotate e nel rispetto delle norme e principi in materia di concorrenza, mancando quindi ogni motivo per applicare il predetto articolo.

21. Dunque, APRICA ha proposto ricorso in appello al Consiglio di Stato.

22. Senza attendere lo svolgimento del giudizio in appello, il Comune di Lodi ha portato avanti la procedura di gara, giungendo sino al bando del 29.06.2026 (**doc. 13**). Come anticipato, la determina di approvazione della gara fa (**doc. 14**) diretto riferimento agli atti che hanno dichiarato *ipso iure* cessato il contratto di servizio svolto da APRICA.

Evidentemente questa procedura di gara è illegittima perché basata sul presupposto errato per cui APRICA sia cessata dal servizio in virtù dell'applicazione dell'art. 34 comma 22 d.l. n. 179/2012.

22. Pertanto APRICA impugna gli atti in epigrafe in quanto illegittimi per i seguenti motivi in

DIRITTO

I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 34 COMMA 22 D.L. N. 179/2012.

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 COST. VIOLAZIONE DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO.

ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA, TRAVISAMENTO DEL FATTO E DIFETTO DI MOTIVAZIONE.

**CONTRADDITTORIETA' INTRINSECA ED ESTRINSECA DEL
PROVVEDIMENTO. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEALE
COLLABORAZIONE. MANIFESTA ILLEGITTIMITA'
COSTITUZIONALE DI UN'INTERPRETAZIONE ESTENSIVA
DELL'ART. 34 COMMA 22 D.L. N. 179/2012, PER VIOLAZIONE
DELL'ART. 3 COST E 41 COST.**

**VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI CERTEZZA E NON
CONTRADDITTORIETA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.**

**VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 21 NONIES E 21
QUINQUIES L. N. 241/1990.**

DIFETTO DI COMPETENZA PER VIOLAZIONE DELL'ART. 42 TUEL.

I.1. Gli atti impugnati sono illegittimi perché partono dal presupposto che il contratto di APRICA sia cessato ai sensi dell'art. 34 comma 22 d.l. n. 179/2012 (**doc. 21**).

La determina di avvio della procedura di gara scrive: *Richiamate:*

- *la determinazione del Comune di Lodi n. 578/2024 ad oggetto "DETERMINAZIONE DI CESSAZIONE IPSO IURE DEL CONTRATTO DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA APPROVATO CON DELIBERAZIONI DI CONSIGLIO COMUNALE N. 26/1999 E N. 87/2001";*
- *la deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 in data 10.06.2025 ad oggetto: APPROVAZIONE - RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLE RAGIONI E DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI PREVISTI PER LA FORMA DI AFFIDAMENTO PRESCELTA DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E SERVIZI ACCESSORI DI PULIZIA (RELAZIONE COMMI 2 E 3, ART. 14 D.LGS. 23 DICEMBRE 2022, N. 201).*

Quest'ultimo richiamo è anche fatto nella delibera n. 112/2026 della Giunta Comunale che ha approvato gli atti di gara.

Tuttavia, questi richiami – come rappresentato nell'appello al Consiglio di Stato – sono errati, per quanto si spiegherà di seguito.

La determinazione di cessazione *ipso iure*, così come la delibera che ha approvato la relazione illustrativa per procedere alla gara, è stata approvata sulla base di un'interpretazione errata della portata applicativa dell'art. 34 comma 22 d.l. n. 179/2022 estesa anche alle operazioni societarie che hanno riguardato il gruppo A2A nel passato.

Tuttavia, bisogna considerare che l'art. 34 comma 22 d.l. n. 179/2012 non si applica a tutti quei casi in cui le società affidatarie del servizio prima del 2004 siano divenute quotate successivamente a tale data per loro naturale evoluzione, e non a seguito di operazioni societarie che hanno comportato l'acquisizione del controllo da parte di società quotate diverse, operazioni peraltro come visto prive di requisiti dettati dalla norma. Nel caso di APRICA, invece, la quotazione è antecedente il 2004 e nel caso di Linea Gestioni la quotazione è conseguita a operazioni di quotazione del suo socio unico e interamente pubblico LGH s.p.a. per definizioni trasparenti essendo soggette al d.lgs. 78/1998.

Nel caso di specie, come rappresentato in fatto, la vicenda ha seguito queste tappe:

- 1999, ASTEM viene costituita;
- 2001, ASTEM diviene affidataria diretta del servizio a favore del Comune di Lodi fino al 2031;
- 2008, la società Linea Gestioni viene aggregata da LGH, holding societaria totalmente pubblica;
- 2013, LGH, in qualità di holding, decide di diventare quotata, portandosi dietro anche le società da lei controllate come Linea Gestioni, su cui, a seguito di scissione, era confluito il servizio rifiuti del Comune di Lodi. Questa quotazione è avvenuta prima della modifica dell'art. 34 comma 22 avvenuta nel 2015;
- 2016, LGH e A2A si aggregano e la seconda prende il controllo della prima e di tutte le società del gruppo: questa operazione avviene tra due società già quotate;
- 2023, Linea Gestioni viene fusa per incorporazione in APRICA.

L'attuale gestore APRICA svolge il servizio rifiuti in continuità rispetto a Linea Gestioni e ASTEM, in esecuzione sempre dello stesso contratto mai modificato assentito nel 2001.

I.2. In altre parole, non si è mai verificata alcuna delle operazioni societarie che l'art. 34 comma 22 d.l. n. 179/2012 voleva evitare: cioè che un affidatario diretto divenga un soggetto controllato da società quotate in violazione delle regole di trasparenza e di settore del servizio assentito. Difatti, è lo stesso affidatario diretto che nel corso della sua vita societaria si è evoluto in una società quotata.

Tanto che il Comune di Lodi, sposando questa tesi, nel 2019 con la delibera n. 18 (**doc. 2**) ha escluso l'applicabilità della norma proprio valorizzando la natura di società già quotate delle entità che poi hanno fatto le operazioni societarie che oggi hanno portato ad APRICA.

Detto altrimenti, il Comune di Lodi aveva escluso a monte la possibilità di applicare l'art. 34 comma 22 perché non vi erano i presupposti soggettivi per poter dare attuazione alla norma, a prescindere dalle modalità in cui le operazioni societarie erano avvenute.

In tutto questo, nessuna rilevanza ha avuto l'aggregazione tra LGH e A2A essendo un'operazione tra società già quotate, del tutto estranea all'ambito applicativo dell'art. 34 comma 22 d.l. n. 179/2012.

Visto l'ambito applicativo temporale della norma, bisogna rilevare che il Comune di Lodi con delibera del Consiglio Comunale n. 18 del 22.03.2019 (**doc. 2**), aveva già preso posizione sulle operazioni societarie inerenti ai gestori del servizio rifiuti nel proprio territorio comunale, ritenendo non applicabile l'anticipata cessazione disposta dall'art. 34 comma 22 d.l. n. 179/2012 per almeno due ragioni condivisibili:

- la prima è che, come rappresentato in fatto, Linea Gestioni è stata acquisita da L.G.H. nel 2008 e che L.G.H. è diventata quotata nel 2013, cioè prima della modifica dell'art. 34 comma 22 d.l. n. 179/2012 avvenuta nel 2015;

- la seconda è che, comunque, essendo avvenuto l'affidamento del contratto nel 2001, cioè ben prima dello sviluppo della giurisprudenza eurounitaria sull'*in house* (la sentenza *Stadt Halle* è del 2015), l'affidamento stesso era conforme e legittimo alle norme nazionali *pro tempore* vigenti al momento in cui (2013) L.G.H., che aveva acquisito Linea Gestioni, è diventata quotata così come era legittima l'acquisizione di tale controllo intervenuta nel 2008.

È stato proprio il Consiglio Comunale di Lodi nel 2019 ad accertare la legittimità delle operazioni anche alla luce dell'art. 34 comma 22 e quindi a confermare che il contratto era efficace e le operazioni societarie ante 31.12.2018 erano tutte conformi all'art. 34 comma 22 d.l. n. 179/2012 (**doc. 2**).

Efficacia e legittimità confermata da tutte le delibere successive di determinazione delle tariffe della TARI (**docc. 2-7**) e dalle determine dirigenziali adottate addirittura dallo stesso dirigente che ha firmato il provvedimento di cessazione del contratto, che prendono atto anche dell'operazione di incorporazione del 2023 di Linea Gestioni in APRICA, dopo averne accertati i requisiti per svolgere i servizi (**docc. 5-7**).

D'altronde, tale norma, entrata in vigore nella sua versione attuale il 18.08.2015, aveva sostituito, in dichiarata composizione di una procedura di infrazione comunitaria, il precedente comma 22 dell'articolo 34 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, secondo il quale "*Gli affidamenti diretti assentiti alla data del 1 ottobre 2003 a società a partecipazione pubblica già quotate in borsa a tale data, e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto; gli affidamenti che non prevedono una data di scadenza cessano, improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante, il 31 dicembre 2020.*" L'aggiornamento della norma ha portato ad una modificazione legislativa di tipo "transattivo" che ha evitato allo Stato un giudizio dinanzi alla Corte di Lussemburgo.

I.3. Dunque, pur in coerenza con il principio eurounitario di continuità dei contratti legittimamente assentiti, si possono distinguere due regimi transitori, ante 18.8.2015 e post 18.8.2015:

- il primo regime riguarda gli affidamenti diretti assentiti alla data del 1° ottobre 2003 a società a partecipazione pubblica già quotate in borsa a tale data, che potevano cessare alla scadenza contrattuale (quali ad esempio i contratti assentiti ad APRICA) o in assenza di questa al 31 dicembre 2020;
- il secondo regime, successivo alla modifica del 2015, comprende gli affidamenti diretti assentiti a società poste, successivamente al 31 dicembre 2004, sotto il controllo di società quotate a seguito di operazioni societarie effettuate in assenza di procedure conformi ai principi e alle disposizioni dell'Unione europea, i quali andranno a cessare il 31 dicembre 2018.

Questa norma è volta a regolare un momento contingentato tra il 2004 ed il 2018, senza disporre niente per l'avvenire. Addirittura, il legislatore non pare aver aggiornato tale articolo successivamente al 2018, dimostrando l'assenza di necessità di modificare tale disciplina.

Ne consegue l'inapplicabilità di questa norma dopo il 31.12.2018, risultando tale periodo non regolamentato espressamente dal legislatore, posto che lo stesso aveva disciplinato la materia in un preciso arco temporale.

Tale limitata efficacia non deve stupire né può essere interpretata come una lacuna dell'ordinamento a cui l'interprete debba dare soluzione con interpretazione, né tanto meno con analogia. La previsione normativa è stata infatti in grado di determinare cessazione di affidamenti di servizi pubblici e quindi di infliggere gravi effetti sia sugli enti locali sia sugli operatori economici. Come tutte le norme che limitano la libera capacità imprenditoriale e che riducono i diritti soggettivi anche patrimoniali oltre che poter essere applicata solo in presenza di violazioni normative nella fase dell'assoggettamento al controllo di società quotata essa deve avere applicazione solo a fattispecie tipicizzate, non è applicabile per analogia e deve essere interpretata in maniera restrittiva.

I.4. Si ritiene che quella espressa dalle delibere del Consiglio Comunale del 2019 e da Aprica sia l'unica interpretazione costituzionalmente legittima.

Se così non dovesse ritenere codesto Ecc.mo Collegio, si propone di sollevare alla Corte Costituzionale la questione di illegittimità dell'art. 34 comma 22 d.l. n. 179/2012 per violazione dell'art. 3 Cost. e del principio di uguaglianza e di non discriminazione, nonché dell'art. 41 Cost., qualora interpretata in senso più ampio rispetto alla lettera di legge, con la conseguenza di regolare in maniera uguale (facendo cessare il contratto) situazioni diverse (cioè verificatesi tra il 2004 ed il 18.08.2015, data di entrata in vigore della legge di modifica n. 115/2015, oppure dopo il 18.08.2015), oppure nel caso in cui sia interpretata in modo da consentire alle amministrazioni di applicarla anche dopo il 31.12.2018, sebbene la norma non preveda niente in tal senso.

Infatti, si ritiene che un'interpretazione in senso estensivo sia sotto il profilo oggettivo (cioè a situazioni non contemplate dalla norma) sia sotto il profilo temporale (cioè facendo produrre alla norma effetti anche in un momento successivo al 31.12.2018) sarebbe contraria ai principi di uguaglianza sostanziale e non discriminazione di cui all'art. 3 Cost., ledendo direttamente l'affidamento e la libertà di impresa di cui all'art. 41 Cost. di tutti quei soggetti che stanno proseguendo la loro attività a distanza di anni sulla base del dato letterale e della corretta (e unica possibile) interpretazione dell'art. 34 comma 22 d.l. n. 179/2012.

I.5. Anche nell'ambito della presente procedura, il Comune di Lodi ha richiamato illegittimamente le sue precedenti determinazioni, facendo leva sull'interpretazione errata della norma e dando per cessato, in maniera definitiva, il contratto di servizio con APRICA.

Oltretutto, nella stessa determina di approvazione della gara il Comune si contraddice; esso, infatti, richiama da una parte la determina che ha ritenuto cessato il contratto di servizio (determina 578/2024 **doc. 11**); dall'altra, richiama gli atti con cui il Comune, ritenendo il servizio efficace, ha approvato gli impegni di spesa per consentire ad APRICA di svolgere il servizio (determina n. 41/2022, **doc 4**).

**

**II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 34 COMMA 22
D.L. N. 179/2012.**

**VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA LEGGE N. 241/1990.
ECESSO DI POTERE PER SVIAMENTO E DIFETTO DI
MOTIVAZIONE.**

**VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI CERTEZZA E NON
CONTRADDITTORIETA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.**

II.1 Gli atti posti a presupposto della presente procedura di gara sono illegittimi perché il Comune, in palese eccesso e sviamento di potere, ha sfruttato il pretesto dell'operazione societaria di incorporazione in APRICA di Linea Gestioni – ritenuta per di più dallo stesso Comune pienamente legittima ed operativa – per applicare una norma non più applicabile e non applicata nel periodo di eventuale applicazione, così da far cessare un contratto valido e avviare una nuova gara.

Come spiegato in fatto, la suddetta operazione di incorporazione è consistita in una semplice riorganizzazione tra rami di azienda entrambi interni al Gruppo A2A (sia Aprica incorporante sia Linea Gestioni incorporata hanno come socio unico A2A Ambiente s.p.a. a sua volta totalitariamente partecipata da A2A s.p.a.) e, quindi, non rientranti nell'alveo della norma, dato che l'assoggettamento alla società quotata era già avvenuto in precedenza (prima nel 2013 quando il socio di riferimento era L.G.H. continuando poi nel 2016 con l'aggregazione con A2A).

In questa occasione, il Comune di Lodi non ha ravvisato alcuna esigenza di disporre l'anticipata cessazione in applicazione dell'art. 34 comma 22 d.l. n. 179/2012.

Addirittura, come detto, il Comune ha a più riprese confermato espressamente l'efficacia e la validità del contratto in essere e la conformità alla normativa dell'operazione societaria del 2016 (**docc. 2-4**), tanto che ancora nel 2024 ha continuato ad autorizzare impegni di spesa per lo svolgimento del servizio, affidando ad APRICA anche attività ulteriori segmenti ancillari del servizio (**docc. 5-7**). Efficacia e validità che sono riaffermate nella stessa determina di

approvazione della gara quando fa riferimento alle determine n. 41/2022, 33/2024 e 142/2024.

E non poteva essere altrimenti, dato che nel 2016 è avvenuta un'operazione tra due società quotate, quindi al di fuori dell'alveo della norma citata.

II.2. Oggi, tuttavia, in palese e frontale contraddizione con il suo agire dal 2018 al 2024, il Comune pretende di avviare una gara sulla base della cessazione di un contratto di servizio, disposta in alcuni limitati e tassativi casi dall'art. 34 comma 22 d.l. n. 179/2012, senza però che negli atti che hanno dichiarato la cessazione fossero indicati gli specifici vizi nell'operazione societaria intervenuta negli anni (e non identificata puntualmente), ma semplicemente affermando nel parere del Segretario comunale che il contratto sarebbe cessato il 31.12.2018. È, perciò, evidente che il Comune stia tentando, in palese sviamento di potere, di dare per scontata la cessazione del servizio e procedere con la nuova gara applicando la legge oltre la sua effettiva e legittima portata.

II.3. In tal senso, bisogna anche ricordare che era illegittimo anche il parere del segretario comunale, richiamato *per relationem* nella determina 578/2024 posta a base della determina di approvazione della gara, in quanto, privo di alcuna motivazione giuridica. Esso scriveva: *“1 – il contratto è stato affidato direttamente a società partecipata dal Comune prima del 2004; 2 – le successive novazioni soggettive son avvenute senza gara; 3 – successivamente al 31 dicembre 2004, il contratto è risultato affidato a società quotata o sotto il controllo (Lgh) di società quotata. Appare evidente quindi che gli atti e i fatti innanzi integrano pienamente la fattispecie astratta prevista dal secondo periodo del comma 22 dell'articolo 34 citato. A tali fatti giuridici, la norma fa conseguire l'effetto della cessazione del contratto al 31 dicembre 2018, effetto che si verifica ipso iure ovvero senza necessità di una manifestazione di volontà dell'ente.*

Pertanto, poiché il contratto è cessato non è possibile autorizzare alcuna prosecuzione del rapporto contrattuale con Aprica spa.

L'ufficio dovrebbe procedere a dichiarare, previo contraddittorio con gli interessati, la cessazione del contratto ed avviare le procedure per un affidamento conforme alla disciplina dell'UE e nazionale.”

Innanzitutto, l'illegittimità della motivazione generica del parere deriva dal fatto che il Segretario comunale non ha preso in considerazione le seguenti circostanze:

- l'affidamento diretto del 2001 era pienamente legittimo e rispettoso delle norme europee e nazionali a quel tempo vigenti;
- nel 2008 l'acquisizione di Linea Gestioni da parte di L.G.H. è stata legittima e anch'essa pienamente conforme alle norme europee e nazionali a quel tempo vigenti;
- nel 2013, quando L.G.H. è diventata quotata, non era ancora entrata in vigore la modifica normativa che prevedeva la anticipata cessazione del contratto al 31.12.2018 e, comunque, la quotazione in borsa è una procedura ad evidenza pubblica e quindi è una delle fattispecie in cui non si applica la riferita anticipata cessazione proprio per disposizione esplicita della norma;
- l'operazione societaria tra A2A e L.G.H. del 2016 è avvenuta tra due società equiparate e già quotate in borsa, non creandosi alcuna novazione soggettiva rilevante ai fini dell'art. 34 comma 22 d.l. n. 179/2012 e, comunque, è stata ritenuta legittima anche dall'AGCM con delibera del 27.07.2016;
- nel 2018 e 2019 il Consiglio Comunale di Lodi ha preso atto delle operazioni societarie precedenti, ha ritenuto efficace il contratto di servizio al 31.12.2018 e ha approvato la sua prosecuzione fino alla naturale scadenza del 2031;
- nel 2024 sono state adottate plurime delibere e determine da parte del Comune di Lodi che hanno preso atto dell'operazione societaria tra APRICA e Linea Gestioni, approvato il PEF, approvato impegni di spesa per il servizio, affidato ad APRICA attività ancillari al servizio, prestando acquiescenza a tutto il pregresso della gestione;
- infine, come già detto, nel 2024 la norma non è più applicabile, avendo terminato la propria efficacia al 31.12.20218.

In sintesi:

- manca il presupposto richiesto dall'art. 34 comma 22 d.l. n. 179/2012 che determina la cessazione degli affidamenti a favore di società poste sotto il controllo di società quotate in borsa dopo il 31.12.2004 solo allorquando vi siano state operazioni societarie non conformi alle disposizioni della normativa europea. Nel caso di specie, invece, tutte le operazioni societarie sono state conformi a tali norme, come dimostrato dalla ricorrente e mai contestato dal Comune, vieppiù nel procedimento di cui si contestano gli atti;
- È spirato il termine in cui il Comune avrebbe dovuto eseguire la valutazione;
- Non sono sopravvenute evidenze normative che giustifichino la modifica del motivato accertamento di non applicazione disposto dal Comune quando la norma era applicabile.

Insomma, nessuna delle motivazioni offerte dal Segretario comunale e richiamate per relationem nella determina 578/2024, base della determina di approvazione di questa gara, è in grado di scalfire una posizione legittima, ormai consolidata nel tempo da atti dello stesso Comune a favore di APRICA.

**

III. VIOLAZIONE DELL'ART. 34 COMMA 22 D.L. N. 179/2012 PER LESIONE DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO.

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 21 NONIES E 21 QUINQUIES L. N. 241/1990.

DIFETTO DI COMPETENZA PER VIOLAZIONE DELL'ART. 42 TUEL. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA, TRAVISAMENTO DEL FATTO, DIFETTO DI MOTIVAZIONE E SVIAMENTO DI POTERE.

III.1. La scelta del Comune di procedere con la gara è frutto anche di un difetto di competenza che ha impinto gli atti presupposti, come la determina n. 578/2024.

Infatti, il Consiglio Comunale di Lodi con delibera n. 19/2018 ha ritenuto il contratto di servizio con APRICA efficace sino alla sua naturale scadenza, di fatto

consolidando le operazioni societarie avvenute in precedenza e creando un affidamento non più scalfibile in sede amministrativa successivamente per la prosecuzione del servizio sino al 2031. Poi, nel 2022 ha approvato il PEF fino al 2025 e nel 2024 ha autorizzato ulteriori impegni di spesa a favore di APRICA.

Il Comune non poteva, a distanza di anni e con atto dirigenziale, tornare a modificare una situazione che lo stesso ente ha già consolidato con delibere del Consiglio Comunale.

E, comunque, nel caso avesse voluto farlo, avrebbe dovuto prima incidere sulle stesse delibere comunali del 2018 e 2019 (**docc. 2 e 3**), non più peraltro annullabili d'ufficio, oltre che su tutte le altre che sino ad ora hanno implicitamente approvato la pregressa e prestata acquiescenza alla situazione creatasi nell'ambito della gestione del servizio (**docc. 4-7**).

Difatti, uno dei crismi fondamentali del buon andamento amministrativo è la certezza dell'azione amministrativa e dei suoi effetti nel tempo. Tale principio non può essere messo in dubbio a distanza di oltre 10 anni dall'operazione societaria del 2016, quando il Comune, che ha avuto tutto il tempo per porla in dubbio, l'ha espressamente ritenuta legittima ed efficace, motivando per di più in maniera dettagliata l'inapplicabilità dell'art. 34 comma 22 d.l. n. 179/2012.

III.2. Infatti, il ragionamento del Comune – alla base della presente procedura - consentirebbe all'amministrazione di agire in autotutela, annullando d'ufficio ai sensi dell'art. 21 nonies l. n. 241/1990 o revocando ai sensi dell'art. 21 quinquies l. n. 241/1990, atti assunti 5 o 6 anni prima, cioè le delibere del Consiglio Comunale che ritenevano efficace il contratto al 31.12.2018, che ne autorizzavano la prosecuzione e che espressamente ritenevano non applicabile l'art. 34 comma 22 d.l. n. 179/2012.

Ma questo non è possibile, visto che l'azione amministrativa di autotutela può realizzarsi solo entro termini di legge ben precisi e al sopravvenire di situazioni fattuali o di interesse pubblico nuove.

Addirittura, la normativa citata è rimasta immutata e ha già cessato la sua efficacia al 31.12.2018.

III.3 In questo senso, per il principio del *contrarius actus*, si rileva anche una incompetenza soggettiva del dirigente nel determinare la cessazione del servizio.

Quindi, a cascata, gli atti che hanno dato avvio alla presente procedura di gara sono illegittimi, perché basati su atti presupposti approvati da chi non aveva la competenza per farlo.

Infatti, non potrebbe un dirigente andare a incidere su un atto approvato dal Consiglio Comunale nell'esercizio dei poteri ad esso assegnati dall'art. 42 TUEL: dovrebbe essere lo stesso Consiglio Comunale ad essere riconvocato e decidere in maniera diversa rispetto a quanto fatto nel 2018 e 2019, con una motivazione espressa e rafforzata che sorregga una revoca o un annullamento ora per allora di un affidamento di servizio pubblico, con la conseguente assunzione di ogni responsabilità e di tutte le conseguenze erariali e monetarie conseguenti a tale autotutela caducatoria, anche rispetto agli investimenti fatti dal ricorrente fino alla naturale scadenza del contratto nel 2031.

Incompetenza del dirigente che, in ogni caso, diviene assoluta perché violativa dell'art. 42 TUEL che prevede sia il Consiglio Comunale a decidere sull'organizzazione del servizio pubblico e sulle concessioni dello stesso.

Quindi, si eccepisce il difetto di competenza alla base della determinazione n. 578/2024 posta alla base della determina di approvazione della presente gara.

**

IV. VIOLAZIONE DELL'ART. 2 L. N. 241/1990

ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA, TRAVISAMENTO DEL FATTO, DIFETTO DI MOTIVAZIONE E SVIAMENTO DI POTERE.

IV.1. Oltretutto, gli atti di gara sono illegittimi perché si basano su atti che hanno violato le tempistiche di conclusione del procedimento e che sono privi di motivazione.

Innanzitutto, la comunicazione di avvio del procedimento che ha portato alla declaratoria di cessazione del contratto con determina 578/2024 è del 22.01.2024 (**doc. 8**) e in tale sede il Comune afferma che *“l’assunzione del provvedimento finale di cui al presente procedimento avverrà entro 90 giorni dalla data odierna.”* Quindi, entro il 22.04.2024.

Tuttavia, il 16.04.2024, il Comune ha comunicato che *“ritenuto necessario approfondire ulteriormente la fase di istruttoria, in considerazione delle controdeduzioni presentate da Aprica S.p.A., con la presente si comunica il posticipo di 30 giorni del termine per l’assunzione del provvedimento finale di cui al procedimento in oggetto, da parte del Comune di Lodi, ossia il 22 maggio 2024”* (**doc. 15**).

In realtà, già questo posticipo è stato illegittimo, in quanto APRICA ha presentato le proprie controdeduzioni già il 19.02.2024, in tempo compatibile con la scansione procedimentale originaria; pertanto, è stato illegittimo che ben 2 mesi dopo, cioè il 16.04, il Comune abbia sostenuto di dover fare ulteriori approfondimenti istruttori derivanti dalle controdeduzioni presentate (due mesi prima!) da Aprica. Ciò, considerando anche che nel provvedimento finale, le controdeduzioni sono state contraddette in maniera sommaria e generica, dimostrando che nessuna ulteriore istruttoria è stata effettivamente compiuta, privando così di giustificazione il nuovo termine.

Se ciò non bastasse, il 21.05.2024, in evidente eccesso di potere e violazione di legge, il Comune di Lodi ha ulteriormente prorogato la conclusione del procedimento di altri 15 giorni, arrivando al 6.06.2024, senza alcuna ragionevole motivazione giustificativa (**doc. 16**).

IV.2. Dato che l’art. 2 della l. n. 241/1990 pone la possibilità di concludere procedimenti difficili in un termine non superiore ai 90 giorni, che solo in casi di particolari necessità può essere sospeso per non più di 30 giorni, è evidente che la proroga di altri 15 giorni è stata illegittima e che il provvedimento dirigenziale del 5.06.2024 è stato adottato quando ormai si era esaurito il potere amministrativo.

Ne consegue l'illegittimità dell'atto posto come presupposto della determina di approvazione di questa gara.

IV.3. Illegittimità ai sensi della norma sul procedimento si estende anche al suo contenuto, visto che non vi è alcuna motivazione in ordine alla effettiva necessità di una durata del procedimento pari a ben 125 giorni.

Il Comune, rispetto alle controdeduzioni, scrive nella determina 578/2024: *“Ritenuto che le controdeduzioni presentate da Aprica S.p.A non consentano in ogni caso di ritenere valido il contratto del servizio di igiene urbana, sottoscritto in data 28/04/2001, in quanto i primi tre punti delle controdeduzioni (con i titoli “Fusione, Successione nei contratti, D.lgs. 36/23”) risultano inconferenti perché riguardanti la successione nel contratto a seguito della fusione societaria, che non viene contestata (...) si ritiene inoltre non reggano le due osservazioni di Aprica S.p.A. sulla asserita non applicabilità dell'articolo 34 comma 22, in quanto la prima sostiene che l'amministrazione avrebbe dovuto agire per dichiarare la cessazione del contratto entro una non precisata finestra temporale (forse quella che va dall'entrata in vigore del d.l. 179 al 31 dicembre 2018), mentre la seconda ritiene che la condizione richiesta dalla norma e la cessazione dell'affidamento doveva verificarsi entro il 18 agosto 2015; entrambi termini che non trovano riscontro nella norma di riferimento, sopra dettagliatamente richiamata”.*

È evidente che nessuna nuova istruttoria di cui all'atto di proroga è stata svolta o risulti dall'atto conclusivo; quindi la proroga era solo strumentale a dilazionare in maniera fittizia la conclusione del procedimento che, in realtà, doveva ritenersi concluso in favore di APRICA allo scadere della prima proroga non essendo stato adottato alcun atto conclusivo.

**

V. ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETA' ESTRINSECA ED INTRINSECA DEL PROVVEDIMENTO.
DIFETTO DI MOTIVAZIONE E DI ISTRUTTORIA. TRAVISAMENTO DEL FATTO. SVIAMENTO DI POTERE.

V.1. Anche la relazione ex art. 14 d.lgs. n. 201/2022 allegata alla delibera 54/2025 (**doc. 17**), posta a base della presente procedura, è illegittima, perché replica tutte le contraddizioni a cui si è fatto cenno nei paragrafi precedenti.

Basta, infatti, vedere alle pagg. 4 e 5 della relazione i richiami al le delibere che, nel recente passato (**docc. 4 e 5**), avevano approvato le operazioni societarie che avevano assicurato la continuità di affidamento all'attuale APRICA e i piani finanziari per consentire di svolgere il servizio.

Così come errata è l'affermazione della relazione secondo cui: *“Pertanto, al momento è stata dichiarata la cessazione ex lege degli effetti della convenzione con Aprica e si è proceduto mediante ordinanze contingibili e urgenti all'affidamento del servizio per non interrompere l'erogazione di un pubblico servizio essenziale, nelle more del riaffidamento dello stesso e della definizione del contenzioso intrapreso da Aprica avanti al Giudice amministrativo.”* Come già detto, la cessazione ex lege è una tesi del Comune di Lodi, che è sub iudice e non può dirsi ancora affermata, né accertata stante il contenzioso in atto. Quindi, redigere una relazione motivata sull'avvenuta cessazione di un servizio, senza che lo stesso sia effettivamente cessato, è una contraddizione.

V.3. Ulteriormente, è errata la deduzione secondo cui le ordinanze contingibili e urgenti, adottate nelle more della pubblicazione della presente procedura, sarebbero necessarie per non interrompere il servizio nelle more del riaffidamento e del contenzioso. Infatti, la situazione che ha portato alle ordinanze (impugnate con i motivi aggiunti) non è né la necessità di riaffidare un servizio scaduto, né tantomeno la presenza di un contenzioso, bensì la scelta arbitraria del Comune di dichiarare cessato il servizio.

**

VI. ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETA' ESTRINSECA ED INTRINSECA DEL PROVVEDIMENTO.
DIFETTO DI MOTIVAZIONE E DI ISTRUTTORIA. TRAVISAMENTO DEL FATTO. SVIAMENTO DI POTERE.

VI.1. Il Comune di Lodi basa la delibera 54/2025, presupposto degli atti della gara qui impugnata, su alcuni pareri (**docc. 18-20**). Tra questi, risulta acclarata l'illegittimità del parere positivo del Collegio dei revisori (**doc. 21**).

Infatti, questo parere travisa completamente il fatto, dando per scontato e per assunto che *“il contratto di affidamento del Servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani ed Igiene Ambientale affidato in precedenza ad Aprica S.p.a. sarebbe da considerarsi ipso iure cessato, come da determina del Comune di Lodi n. 578/2024;”*. Ma questa affermazione anche da parte del Collegio dei revisori è sintomo di eccesso di potere e travisamento del fatto, dato che non considera tutto il pregresso che viene, poi, citato in delibera. Questo, probabilmente, dipende dal fatto che al Collegio dei revisori non è stato fornito il corretto quadro della vicenda.

Tanto che, infatti, nel parere viene fatto riferimento solo alla presunta cessazione ipso iure, alle ordinanze con cui il Comune ha prorogato il servizio dopo averlo fatto cessare e al ricorso al TAR che deve pronunciarsi sulla cessazione.

Quindi, diversamente da quanto si afferma nel parere del Collegio dei revisori, non c'è nessuna situazione affermata e accertata ipso iure.

VI.2. In questi termini, è errata la conclusione a cui giunge il parere per cui: *“CONSIDERATO che essendo ormai di fatto cessato il contratto in essere, si rende necessario esperire una nuova gara d'appalto finalizzata all'affidamento del Servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani ed Igiene Ambientale, al fine di poter garantire la continuità di un servizio fondamentale ed indispensabile.”*

Infatti, la situazione di necessità per garantire la continuità del servizio non dipende dalla cessazione ipso iure del contratto, bensì da una scelta arbitraria dello stesso Ente, di cui non si dà atto nella motivazione del parere del Collegio dei revisori.

In conclusione, la presente procedura di gara è illegittima, stante l'illegittimità degli atti presupposto della stessa che hanno dichiarato ipso iure la cessazione del servizio svolto da APRICA.

**

P.Q.M.

si chiede, in accoglimento del ricorso e, per gli effetti, l'annullamento degli atti impugnati in epigrafe.

Vinte le spese e gli onorari di giudizio.

Si deposita un contributo unificato pari a 1800,00 €.

Genova 27.07.2026

Avv. Daniela Anselmi

Avv. Federico Smerchinich

Avv. Giulio Bertone